LETTERA DI INVITO – DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.L. N. 76/2020, CONVERTITO NELLA LEGGE N. 120/2020, IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ART. 63 E 164 DEL D.LGS. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL MICRO-NIDO COMUNALE "COLIBRI'" DEL COMUNE DI PEROSA ARGENTINA /PERIODO: AA.SS. 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025 – 2025/2026.

CODICE CIG 93683238B3

Art. 1 PREMESSE

In esecuzione della determinazione n. 403 del 16.08.2022 con la presente lettera di invito si indice procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. n. 76/2020, convertito nella Legge n. 120/2020, in combinato disposto con l'art. 63 e 164 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento in concessione del servizio di gestione del micro-nido comunale "Colibrì'" del comune di Perosa argentina / Periodo: AA.SS. 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025 – 2025/2026.

L'affidamento avverrà mediante procedura negoziata sul portale TRASPARE (https://comuneperosaargentina.traspare.com), invitando gli operatori economici che hanno trasmesso istanza di partecipazione a seguito della pubblicazione dell'Avviso Pubblico approvato con determinazione n. 403 del 16.08.2022, e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il luogo di svolgimento del servizio è nel Comune di Perosa Argentina.

Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Ilaria Tersigni, Responsabile Area Amministrativa e Servizi Generali, culturali, educativi.

Art. 2 STAZIONE APPALTANTE

Denominazione: Comune di Perosa Argentina – Area Amministrativa e Servizi Generali, culturali, educativi
Sede: piazza Europa, 3 – Perosa Argentina (TO)
Telefono: 0121/82000
Posta elettronica: segreteria.perosa.argentina@ruparpiemonte.it
PEC: protocollo.persoa.argentina@cert.ruparpiemonte.it
Profilo committente: www.comune.perosaargentina.to.it
Piattaforma di eProcurement: https://comuneperosaargentina.traspare.com
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Tersigni Ilaria – Responsabile Area Amministrativa e Servizi Generali, culturali, educativi.

Art. 3 COMUNICAZIONI E CHIARIMENTI

Tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura di gara avvengono mediante spedizione di messaggi, di posta elettronica certificata nell'ambito della "Piattaforma Telematica". Le comunicazioni agli utenti si danno per eseguite con la spedizione effettuata alla casella di posta elettronica certificata indicata ed utilizzata dal concorrente ai fini della partecipazione alla presente procedura. Le comunicazioni sono anche replicate sul sito della "Piattaforma Telematica" nell'area relativa alla procedura riservata al singolo concorrente. Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica certificata: in assenza di tale comunicazione la Stazione appaltante e il Gestore non sono responsabili per l'avvenuta mancanza di comunicazione.

Eventuali comunicazioni da parte della Stazione appaltante aventi carattere generale, inerenti la documentazione di gara o relative ai chiarimenti forniti, vengono pubblicate sul sito della "Piattaforma Telematica" nell'area riservata alla medesima gara.

Eventuali richieste di informazioni e di **chiarimenti** su oggetto, documentazione di gara, partecipazione alla procedura e svolgimento della stessa, devono essere presentate in lingua italiana e trasmesse alla stazione appaltante attraverso l'apposita area riservata alla presente gara; la stazione appaltante provvederà a fornire le risposte in forma anonima sulla "Piattaforma Telematica"

Le richieste di chiarimento devono pervenire **entro le ore 12.00 del giorno 01.09.2022**. L'Amministrazione si riserva di non dare riscontro ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite, ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Codice almeno TRE giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante l'area messaggi, in forma anonima, a tutti i partecipanti alla procedura. Tali risposte formeranno parte integrante e sostanziale della documentazione di gara.

Si evidenzia che la "Piattaforma Telematica" utilizza la casella denominata protocollo.perosa.argentina@cert.ruparpiemonte.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica, e in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici né tramite mail, PEC o altre modalità diverse da quelle sopraindicate. Richieste di chiarimenti pervenute con modalità diverse da quelle indicate nel paragrafo precedente, si riterranno non pervenute e non riceveranno risposta alcuna. Nel caso di temporanea indisponibilità della piattaforma telematica o di accertati malfunzionamenti della stessa, l'Ente appaltante si riserva di adottare i provvedimenti che riterrà necessari. Tutte le comunicazioni fra l'ente appaltante e il concorrente si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto o all'indirizzo di posta elettronica certificata del concorrente.

Art. 4 IMPORTO COMPLESSIVO DELLA CONCESSIONE

L'importo totale presunto della concessione per il quadriennio è quantificato in **€ 414.304,00**, al netto dell'Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

L'importo complessivo presunto comprensivo dell'eventuale rinnovo di ulteriori anni due è pari a **€ 621.456,00**.

Le prestazioni oggetto del servizio si svolgono prevalentemente nei locali dell'asilo nido e non comportano momenti di interferenza dal momento che il servizio viene espletato esclusivamente dal personale dipendente della Ditta Appaltatrice.

Per tanto, ai sensi dell'art. 26 comma 3bis del D.Lgs. 81/08 e trattandosi, altresì, di attività di concetto per la quale non ricorre l'obbligo di redazione del DUVRI ex art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/08 la presente concessione non comprende la stesura del DUVRI.

Art. 5 OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto lo svolgimento del servizio di gestione dell'asilo nido per bambini da zero a tre anni presso la struttura messa a disposizione dal Comune di Perosa Argentina in via Tibaldo Niero n. 1 e comprende tutte le prestazioni accessorie e collegate specificatamente individuate nel capitolato prestazionale al quale si rimanda.
La presente concessione riguarda il servizio di gestione globale del micro nido comunale "Colibrì" ed eventuali servizi integrativi e/o accessori, proposti direttamente, anche in sede di gara, per rispondere a diversificati bisogni delle famiglie, purché compatibili con le caratteristiche tecnico/funzionali dell'immobile. Tali servizi integrativi non dovranno interferire con il normale funzionamento della struttura. I costi dei servizi aggiuntivi proposti saranno interamente a carico degli utenti che intendono usufruirne.

La concessione in oggetto comprende:

- il servizio educativo nel rispetto delle normative vigenti in materia di autorizzazione al funzionamento ed accreditamento, a nome proprio e a proprio rischio d'impresa a mezzo di propria organizzazione del personale;
- controllo e gestione delle iscrizioni al servizio, degli incassi derivanti dalla corresponsione delle rette dovute dagli utenti, controllo e gestione degli insoluti e attività di recupero crediti;
- il servizio di assistenza ai pasti;
- il servizio di pulizia e sanificazione dei locali;
- adeguamento ad eventuali diverse normative che intervenissero, nel periodo della Concessione, in merito ai requisiti di funzionamento degli asili nido, senza per questo rivalere diritto ad eventuale risarcimento da parte della Stazione Appaltante.

Sono altresì compresi nella concessione la fornitura dei materiali di cancelleria per fini didattici ed il materiale da utilizzare per la pulizia e l'igiene dei locali e dei bambini, ivi compresi i materiali di igienizzazione da porre all'ingresso della struttura per la prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19.
E' infine a carico dell'appaltatore la fornitura dei dispositivi di sicurezza individuale degli operatori (mascherine, eventuali tute e guanti, gel igienizzante ecc.) per quanto attiene la prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19.

La concessione si dovrà svolgere nel rispetto:

- delle vigenti disposizioni in materia sanitaria, con particolare riferimento a quelle relative alla prevenzione della diffusione dell'epidemia da Coronavirus e similari;
- nel rispetto del rapporto educatori / bambini previsto dalle vigenti disposizioni di Regione Piemonte (attualmente all. A alla D.G.R. 20-6732 del 25/11/2013 il requisito di esercizio da assicurare per il rapporto operatore socio educativo/bambini presenti è di 1:8)

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere:

- alla selezione, formazione ed aggiornamento del personale e all'individuazione di un coordinatore che sarà anche il referente nei rapporti con il Comune;
- alla programmazione delle attività a carattere formativo ed educativo, presentate nel progetto, che verranno svolte sia all'interno della struttura dell'micro nido sia sfruttando le pertinenze esterne;
- alle attività amministrativo-contabili strumentali quali le pre-iscrizioni, la gestione delle rette (comprensive del costo per il pasto) ed i relativi rapporti con la ditta alla quale il Comune ha appaltato il servizio di refezione;
- ad assicurare la somministrazione dei pasti;
- al servizio di lavanderia e piccola sartoria del materiale dato in dotazione alla struttura;
- alla pulizia ordinaria di tutta la struttura, comprendente sia i locali interni sia l'area esterna (terrazzo, vialetti, giochi esterni, ecc.);
- ad assicurare il mantenimento di idonee condizioni degli spazi interni ed esterni e delle attrezzature necessarie all'espletamento delle varie attività;
- organizzare il servizio Scuola dell'Infanzia Estiva, nel mese di luglio, nel medesimo edificio messo a disposizione dal Comune, qualora si raggiungano almeno 10 iscritti.

Sono a carico del Comune:

- il pagamento delle utenze di acqua, luce e gas e riscaldamento;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni immobili e degli impianti fissi;
- utenze telefoniche;
- manutenzione periodica degli spazi esterni di pertinenza del micro nido.

Il servizio mensa è assicurato mediante contratto con ditta esterna con il Comune di Perosa Argentina, anch'esso in fase di aggiudicazione per il triennio 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025, con scadenza il 30.08.2025. Attualmente (appalto in scadenza il 30.08.2022) il costo del pasto ammonta ad € 5,34 + IVA 4%. Per gli anni successivi al 2025, in sede di proroga dell'appalto, tale importo sarà assoggettato a revisione sulla base dei numeri indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (indice ISTAT), con riferimento al mese di luglio.

Art. 6 DURATA DELLA CONCESSIONE

L'arco temporale di durata della concessione sarà di 4 anni educativi, pari al quadriennio scolastico 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025 – 2025/2026, corrispondenti al periodo compreso tra il 1° settembre 2022 e il 31 luglio 2026 con possibilità di rinnovo per ulteriori anni due (aa.ee. 2026/2027 – 2027/2028).

Art. 7 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto),** l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per

determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete. 7

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Art. 8 REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, così come modificato dal D.L. 32/2019.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art.53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. *black list* di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

Art. 9 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. La verifica del possesso dei requisiti avviene attraverso la banca dati AVCpass istituita presso l'ANAC in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

9.1 REQUISITI DI IDONEITA'

Iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura (CCIAA) della Provincia in cui l'impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza (all. XVI del Codice), per il tipo di attività inerente l'oggetto della presente gara. In caso di cooperative o consorzi di cooperative, anche l'iscrizione ai sensi del D.M. 23 giugno 2004 all'Albo delle Società Cooperative istituite presso il Ministero delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico); in caso di cooperative sociali, anche l'iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali per i servizi di cui alla lettera a) dell'art. 1 Legge 8 13 novembre 1991 n. 381. L'iscrizione deve avere decorrenza minima dal 01/01/2017. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva il requisito deve essere posseduto da tutte le imprese partecipanti.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito sono acquisiti d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

9.2 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA

Essere in possesso della capacità economico finanziaria ovvero almeno due bilanci degli ultimi tre esercizi (2019-2020-2021), al netto delle imposte, in pareggio o in utile e possesso di almeno due referenze bancarie, da allegare in originale, rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993 che attestino che la Ditta ha fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità. In caso di più Ditte concorrenti, a prescindere dal tipo di raggruppamento previsto, ciascuna di esse deve presentare almeno due referenze bancarie e deve possedere bilanci degli esercizi 2019-2020 e 2021 al netto delle imposte almeno in pareggio.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante presentazione dei bilanci o estratti di bilancio

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

9.3 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE

1. Possesso di risorse umane, tecniche e di esperienza necessarie per eseguire la concessione con un adeguato standard di qualità;
2. Aver svolto, con buon esito, servizi di ristorazione scolastica o analoghi, per un importo complessivo, al netto dell'IVA, di almeno 200.000,00 € nell'ultimo triennio (2019/2020/2021);

In caso di raggruppamento di più soggetti il requisito deve essere posseduto cumulativamente dai soggetti che nel progetto realizzeranno le attività professionali. L'ente capofila deve possedere i requisiti prescritti nella misura minima del 40% e deve essere comunque essere il soggetto che dispone della quota percentuale più elevata. Al possesso della quota minima del 40% dei requisiti economici e tecnici potranno derogare i consorzi stabili, qualora dichiarino di avvalersi di requisiti posseduti dalle consorziate.

Sarà necessario specificare, il committente, la durata del contratto e l'importo relativo.

Tale requisito è richiesto in ragione della specificità dei servizi oggetto di gara, al fine di verificare la capacità del concorrente di gestire commesse per importo e tipologia analoghe.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86, comma 5 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, del numero di pasti annuo e del periodo di esecuzione;

In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, del numero di pasti annuo e del periodo di esecuzione.

La comprova del requisito è fornita mediante il certificato di iscrizione o la ricevuta della richiesta di iscrizione presentata alla competente Prefettura.

9.4 INDICAZIONI PER RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 9.1 deve essere posseduto da:

a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;

b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo alla prestazione di servizi analoghi di cui al precedente punto 9.3 punto 2 deve essere posseduto per intero dalla mandataria.

Il requisito relativo all'iscrizione / presentazione di istanza di iscrizione alla White List di cui al punto 9.3 punto 3 deve essere posseduto da:

a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

9.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONCORSI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 9.1 deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

a) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

Art. 10 AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore, per i servizi subappaltabili, nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Art. 11 DIVIETO DI CESSIONE E DEL CONTRATTO E SUBCESSIONE

In considerazione delle caratteristiche dell'oggetto della concessione, tali da richiedere la necessità di individuare uno stesso referente che garantisca la continuità del servizio, è assolutamente vietato alla Ditta Concessionaria di cedere, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea o parziale, il contratto in oggetto, pena l'immediata risoluzione del contratto, il riconoscimento dei danni e delle spese causati all'Ente ed il conseguente introito della cauzione.

In caso di inottemperanza a tale divieto il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Art. 12 GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

a) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 1% del prezzo base dell'appalto, ai sensi dell'art. 1, comma 4, D.L. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020;
b) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice e di quella di cui all'art. 93, comma 6, del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso il l'Istituto Bancario Intesa San Paolo, di Perosa Argentina - IBAN: IT 30 Q 03069 30730 1000000 46091;
c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

1. contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze, essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento, redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero dello sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31;
4. avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
5. prevedere espressamente:
    a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
    b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
    c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6. contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti (scansione del documento).

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Art. 13 SOPRALLUGO

Il sopralluogo presso i luoghi, locali ed aree interessate dal presente servizio è obbligatorio.

Il sopralluogo verrà effettuato previo appuntamento telefonico, richiesto entro le ore 12:00 del giorno 05.09.2022, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, contattando il seguente Ufficio:

Ufficio Segreteria – Comune di Perosa Argentina

Tel. 0121/82000

Successivamente alla richiesta, il Comune comunicherà all'interessato il giorno e l'ora del sopralluogo.

La richiesta di sopralluogo dovrà indicare:

- dati della Ditta;
- recapito telefonico e posta elettronica;
- nominativo della persona delegata a partecipare al sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

Il Comune rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo, conforme al modello **Allegato 5**.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 7 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c),** in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici

raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI**, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di **consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c)** del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

Art. 14 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 70,00 (settanta/00 euro) secondo le modalità di cui alla delibera ANAC del 21/12/2021 n. 830, recante "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2022" pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara.

Art. 15 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La documentazione contenente l'offerta, a pena di esclusione, dovrà essere inviata, esclusivamente per via telematica sul Portale Traspare, con le modalità descritte nell'apposito Manuale operativo di Gara Telematica (Allegato 9).

L'offerta deve essere inserita nel Portale entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 07/09/2022.

Per la data e l'ora di arrivo dell'offerta faranno fede la data e l'ora registrate dal Portale a seguito della conferma di trasmissione dei documenti da parte del concorrente.

L'operatore economico sarà tenuto, a pena di esclusione, alla compilazione dei documenti che troverà allegati rispettivamente nella busta A) amministrativa, B) Tecnica e C) economica all'interno della procedura negoziata.

Non saranno ammesse né integrazioni né sostituzioni dei documenti allegati e trasmessi nel portale su descritto, con altra documentazione consegnata o trasmessa alla stazione appaltante in con qualsiasi altro mezzo e forma.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.p.r. 445/2000, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte con la firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lettera s) del D.lgs. 82/2005 dal legale rappresentante degli operatori economici concorrenti (ed eventuali ausiliarie), in qualsiasi forma di partecipazione (singola o associata), ognuno per quanto di propria competenza. Se sottoscritte da altro soggetto in grado di impegnare validamente l'operatore economico concorrente, le dichiarazioni, nel caso in cui dalla visura camerale del concorrente non risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con procura, devono essere corredate da copia della relativa procura notarile (generale o speciale).

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Si precisa che:

- nessun dato di carattere economico o tecnico, a pena di esclusione dalla gara, dovrà essere riportato nell'area "Busta Amministrativa";
- nessun dato di carattere economico, a pena di esclusione dalla gara, dovrà essere riportato nell'area "Busta Tecnica".

L'offerta è composta da:

- "Busta amministrativa A – Documentazione amministrativa";
- "Busta tecnica B – Offerta tecnica";
- "Busta economica C - Offerta economica".

Il mancato inserimento nel portale delle buste è causa di esclusione dalla gara.

Art. 16 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a cinque giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Art. 17 CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione, che andranno sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante del concorrente, secondo le modalità descritte nei paragrafi seguenti.

Qualora i poteri del sottoscrittore non risultino dal certificato della C.C.I.A.A. (esempi: procura non iscritta nel certificato; nomina ad una carica sociale con attribuzione di poteri di rappresentanza non ancora riportata nel certificato), il concorrente dovrà produrre

- in caso di procura generale o speciale: scansione della procura notarile;
- in caso di nomina ad una carica sociale: scansione del verbale della delibera dell'Organo sociale preposto.

17.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello di cui all'Allegato 1.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta, con firma digitale, in conformità al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.
  In particolare:

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- scansione della procura.

17.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Il concorrente dovrà accedere al link https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it ed utilizzando il file in formato xml "espd-request.xml", pubblicato nella documentazione di gara, dovrà produrre il DGUE in formato elettronico (formato xml). Si precisa che sarà comunque necessario produrre il DGUE in formato pdf firmato digitalmente, il quale sarà considerato come documentazione illustrativa a supporto di quella che sarà rilasciata in formato xml.

Eventuali ulteriori DGUE o documenti integrativi al DGUE di cui sopra dovranno essere inseriti a sistema, con le modalità richieste.

Il DGUE deve essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del concorrente ovvero da un procuratore del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura. In tal caso va allegata copia della relativa procura notarile (generale o speciale).

Con tale documento l'operatore economico deve, tra le altre cose, dichiarare:

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 e 7 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente e attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata (modello Allegato 5);
- scansione del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- PASSOE dell'ausiliaria.

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list":

- dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 6 del presente disciplinare (sezioni A-B-C-D). Si ricorda che, ai sensi dell'art. 80, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. (come modificato dal D.L. 32/2019) un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione ad una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando le sezioni A, B, C e D.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE è reso e sottoscritto con firma digitale, in conformità al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, dai seguenti soggetti:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

17.3 DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

La dichiarazione di accettazione delle condizioni generali di partecipazione va redatta utilizzando il modello in Allegato 2 e deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente il concorrente stesso.

In caso di raggruppamento la dichiarazione deve essere unica e deve essere sottoscritta digitalmente dai soggetti di seguito indicati:

- nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti costituito, dal legale rappresentante o procuratore speciale dell'Impresa nominata capogruppo mandataria;
- nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti non ancora costituito, dal legale rappresentante o procuratore di ciascuna impresa partecipante al raggruppamento;
- nel caso di consorzio ordinario di concorrenti o imprese aderenti al contratto di rete o soggetti che hanno stipulato il contratto di GEIE, dal legale rappresentante o procuratore del consorzio ordinario/GEIE/rete, nonché dal rappresentante legale o procuratore di ciascuna delle imprese consorziate/ facenti parte del GEIE/rete;
- nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, dal legale rappresentante o procuratore del consorzio nonché dal rappresentante legale o procuratore di ciascuna delle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre.

17.4 DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO – FINANZIARIA E TECNICO – PROFESSIONALE

La dichiarazione sul possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria di cui all'articolo 9.2 e di capacità tecnica e professionale di cui all'articolo 9.3 del disciplinare va redatta secondo il modello in Allegato 3.

La dichiarazione è presentata, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti: nel caso di raggruppamenti temporanei/aggregazioni di rete/consorzi ordinari e GEIE, da tutti gli operatori economici che costituiscono il raggruppamento temporaneo, le aggregazioni di rete, i consorzi o il GEIE.

17.5 AVVALIMENTO

Nel caso in cui il concorrente si avvalga dell'istituto dell'avvalimento, la documentazione da presentare da parte dell'impresa ausiliaria è la seguente:

1. Formulario DGUE elettronico redatto utilizzando il modello in allegato;
2. Dichiarazione modello Allegato 4 - Modello per avvalimento (dichiarazioni ex articolo 89 del D.Lgs. 50/2016);
3. Contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata della concessione.

I documenti di cui al punto 1), 2 e 3) vanno sottoscritti digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare l'impresa ausiliaria.

Il documento di cui al punto 4 dovrà essere presentato in formato elettronico firmato digitalmente da entrambe le parti contraenti.

Ai fini della partecipazione alla gara, ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è consentita l'applicazione dell'istituto dell'avvalimento. In tal caso gli operatori economici, dovranno allegare anche la documentazione di cui all'art. 89 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. di seguito elencata:

- la dichiarazione sottoscritta digitalmente dall'impresa ausiliaria, utilizzando il modello in Allegato 4, con cui la stessa si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- la dichiarazione sottoscritta digitalmente dall'impresa ausiliaria, utilizzando il modello in Allegato 4, con cui la stessa attesta di non partecipare alla gara, né in forma singola, né in forma associata o consorziata, né in qualità di ausiliario di un altro concorrente;
- il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Si precisa che i contratti di avvalimento, a pena di nullità, devono riportare la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

La Stazione appaltante si riserva di chiedere ai concorrenti l'originale o la copia autentica della documentazione scansionata

La documentazione afferente a questo paragrafo del disciplinare di gara dovrà essere inserita nell'area "Altri Allegati Busta A" della procedura negoziata.

17.6 DICHIARAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUGO

La dichiarazione va redatta secondo il modello in Allegato 5**.**

Dovrà essere allegata la scansione della dichiarazione di avvenuto sopralluogo sottoscritte dal concorrente e dagli incaricati del Comune.

17.7 PASS OE

Dovrà essere allegata nel portale la scansione del documento.

Il documento denominato PassOE attesta che l'Operatore Economico può essere verificato tramite AVCPASS, come rilasciato dal sistema istituito con deliberazione dell'AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012 ed aggiornata con Deliberazione ANAC n. 157 del 17.2.2016.

In caso di mandanti/associate/consorziate ed eventuali ausiliarie il PassOE generato deve essere stampato e firmato da tutte le mandanti/associate/consorziate ed eventuali ausiliarie. (FAQ PassOE Operatore economico n. 13).

Nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento il PassOE deve essere riferito anche all'operatore economico di cui si avvale.

Si ricorda che il sistema non permette di generare il PassOE fino a quando non è avvenuta la conferma dell'Impresa ausiliaria (FAQ PassOE Operatore economico n. 12).

17.8 CONTRIBUTO ANAC

Dovrà essere allegata nel portale la ricevuta del versamento del contributo versato all'A.N.A.C. per la partecipazione alla presente procedura di gara, ai sensi dell'Art. 14 del presente disciplinare di gara.

17.9 GARANZIA PROVVISORIA

La garanzia provvisoria dovrà essere costituita secondo le modalità dell'Art. 12 del presente disciplinare di gara.

Gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice dovranno allegare scansione della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione.

Dovrà essere caricato nel portale il documento in formato elettronico firmato digitalmente da entrambe le parti contraenti oppure, in alternativa, la scansione del documento sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente.

17.10 DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DI UN FIDEIUSSORE

La Dichiarazione di impegno, ai sensi dell'art. 93, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese[1] e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro imprese, piccole e medie imprese.

La Dichiarazione deve riportare l'impegno di un fideiussore anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, bancario o assicurativo o intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario.

Dovrà essere caricato nel portale il documento in formato elettronico firmato digitalmente da entrambe le parti contraenti oppure, in alternativa, la scansione del documento sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente.

17.11 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONE PER OPERATORI ECONOMICI AVENTI SEDE IN PAESI INSERITI NELLE BLACK LIST

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" dovranno:

1. dichiarare di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure;
2. dichiarare di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

La documentazione afferente a questo paragrafo del disciplinare di gara dovrà essere inserita allegati "Busta A" della procedura negoziata.

17.12 DOCUMENTAZIONE PER CONCORRENTI CON IDONEITA' PLURISOGGETTIVA COSTITUITI E CONSORZI

Di seguito la documentazione che deve essere presentata dai concorrenti con idoneità plurisoggettiva già costituiti e consorzi:

[1] Per la definizione di piccole e medie imprese si rinvia all'art. 3, comma 1, lettera aa) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

- consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane: atto costitutivo e statuto del consorzio con indicazione delle imprese consorziate; per le società cooperative è necessario indicare anche il numero di iscrizione al registro prefettizio delle cooperative od al registro regionale delle Cooperative;
- raggruppamenti temporanei già costituiti: mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria di cui all'art. 48 del D.Lgs. 50/2016;
- consorzio ordinario già costituito: atto costitutivo e statuto del consorzio con indicazione del soggetto designato quale capogruppo;
- aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete: contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata o mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza di cui all'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 conferito all'Impresa mandataria o all'Organo comune.

17.13 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- scansione del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- scansione dell'atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione attestante:
    a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
    b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
    c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- scansione del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- scansione del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: scansione del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: scansione del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
    a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
    b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
    c) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui all'Art. 17.1 del presente disciplinare di gara.

Art. 18 ACONTENUTO DELLA BUSTA "B" – OFFERTA TECNICA

La busta "B – Offerta tecnica" contiene, a pena di esclusione, la relazione con quanto richiesto ed indicato nella tabella di cui al successivo punto 21 (criteri di valutazione dell'offerta tecnica), le modalità di svolgimento del servizio e le migliorie offerte, utilizzando a supporto l'allegato 8.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato speciale, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 17.1.

Si precisa altresì che l'offerta tecnica dovrà essere redatta in formato A4 con altezza minima del carattere equivalente a 10 del formato Arial di Ms Word, con un numero massimo totale di facciate pari a 30.

Si avverte che la Commissione Giudicatrice, nel caso di relazioni che superino il limite di pagine indicato, non esaminerà il numero di pagine eccedenti tale numero.

Art. 19 CONTENUTO DELLA BUSTA "C" – OFFERTA ECONOMICA

La busta "C – Offerta economica" contiene, a pena di esclusione:

1. L'offerta economica predisposta secondo il modello Allegato 6 e dovrà contenere il ribasso percentuale offerto rispetto al costo unitario della retta mensile a base di gara (€ 539,00)

Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali.

In base all'offerta formulata, dovrà essere inserito l'importo complessivo netto offerto per l'appalto e il conseguente ribasso sull'importo complessivo a base di gara per il periodo di durata della concessione (dal 01/09/2022 al 31/08/2026).

Nel caso di discrepanze fra l'importo inserito nell'offerta economica all'interno del portale Traspare e quello inserito nell'Allegato 6 al presente disciplinare, prevarrà l'importo registrato nel portale Traspare.

All'interno del modello dovranno essere inseriti anche:

a) I costi aziendali relativi alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.
b) i costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice.
c) una tabella indicante le qualifiche professionali impiegate nei diversi servizi, il numero di operatori per ciascuna qualifica, il contratto applicato, le ore annue stimate di servizio, il costo orario per singola qualifica professionale, il costo della formazione, il costo totale annuo della manodopera.

L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con firma digitale con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 17.1.

Sono escluse le offerte economiche che siano pari o superino l'importo a base d'asta.

Si precisa che, prima di procedere all'attribuzione dei punteggi per l'offerta economica, la commissione giudicatrice verificherà i conteggi effettuati dai singoli concorrenti e, in caso di discordanza tra i prezzi offerti e il ribasso offerto per il singolo pasto, prevarrà quest'ultimo.

2. Il Piano Economico Finanziario sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente;
3. Una relazione accompagnatoria del Piano Economico Finanziario contenente una breve descrizione (massimo 3 facciate in formato A4 con altezza minima del carattere equivalente a 10 del formato Arial di MS Word) delle modalità con cui sono stati calcolati gli importi nel Piano Economico Finanziario, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente.

Art. 20 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La concessione è aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

Nel caso in cui pervenga all'Amministrazione una sola offerta si procederà comunque all'aggiudicazione, purché tale offerta sia ritenuta dall'Amministrazione conveniente e idonea in relazione all'oggetto del contratto. Non sono ammesse offerte parziali, indeterminate, plurime, condizionate ed in aumento.

La concessione sarà aggiudicata da apposita commissione di gara nominata dall'Amministrazione comunale ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016, alla ditta che avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato determinato sommando il punteggio dell'offerta tecnica e il punteggio dell'offerta economica.

Nel caso di parità nel punteggio complessivo, si procederà all'aggiudicazione del servizio offerto a favore del soggetto che ha totalizzato un punteggio più elevato rispetto all'offerta tecnica.

Il punteggio complessivo relativo alla qualità dei servizi verrà determinato dalla Commissione giudicatrice sulla base dei punteggi attribuiti ai criteri di seguito indicati.

Art. 21 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione indicati nella sottostante tabella.

N.	Criteri di valutazione	Punti max		Sub criteri di valutazione	Punti Max
1	**PROGETTO SOCIO EDUCATIVO**	30	1.1	Intenzionalità pedagogica *dovranno essere descritti i valori, gli scopi, le ragioni, gli orientamenti e le finalità pedagogiche a cui si deve riferire il progetto educativo dei servizi proposti.*	5
			1.2	Programmazione educativa *dovranno essere esplicitati gli elementi costitutivi della programmazione educativa, in particolare l'organizzazione della giornata educativa, l'articolazione e organizzazione delle diverse attività, esplicitando le motivazioni e indicando le modalità di impiego dei tempi, degli spazi e arredi, dei giochi e dei materiali a disposizioni dei bambini.*	5
			1.3	Inserimento *dovranno essere indicate le modalità effettive di attuazione dell'inserimento del bambino nel micro-nido*	4

			1.4	<u>Inclusione di bambini disabili</u> *l'operatore dovrà descrivere in modo specifico le modalità per l'attuazione dell'inserimento e dell'inclusione di bambini disabili all'interno dell'ambiente educativo, descrivendo in modo particolare l'approccio e le metodologie per attuare tale politica di inclusione*	4
			1.5	<u>Continuità successiva:</u> *dovranno essere indicate le modalità di attuazione della continuità con la scuola dell'infanzia e la relativa progettazione, attraverso forme di integrazione del servizio locale dei servizi educativi, scolastici, sociali e culturali e iniziative con il territorio.*	4
			1.6	<u>Sostegno alla genitorialità</u> *dovranno essere illustrati gli specifici interventi a sostegno della genitorialità che l'operatore si impegna ad attuare, attraverso l'organizzazione di eventi e attività per coinvolgere e far partecipare le famiglie all'attività di gestione del micro-nido*	4
			1.7	<u>Progetto di comunicazione:</u> *dovrà essere illustrato il progetto di comunicazione, anche personalizzato, rivolto ai genitori degli utenti sulle attività didattiche del micro-nido, nonché le modalità di pubblicizzazione all'esterno destinate a chi non è iscritto o a chi non sia a conoscenza del servizio comunale in oggetto.*	4
2	**PROGETTO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE**	30	2.1	<u>Organizzazione del lavoro e del personale:</u> *dovrà essere esposto l'elenco del personale, già in forza all'operatore concorrente, che verrà specificatamente adibito al servizio, evidenziandone titolo di studio, esperienza e capacità acquisite*	6

			2.2	Gestione delle criticità: *dovranno essere illustrate le modalità operative con cui l'operatore intende far fronte ad eventuali criticità ed emergenze che potranno insorgere durante l'esecuzione del servizio in concessione*	5
			2.3	Contenimento del turn over del personale: *dovranno essere illustrate le modalità da attuare per evitare il disagio derivante dal possibile turn over del personale impiegato.*	5
			2.4	Formazione del personale: *dovrà essere illustrata la programmazione della formazione specifica degli educatori riferita all'inclusione dei bambini disabili e/o di particolari etnie all'interno del micro-nido.*	5
			2.5	Certificazione sicurezza sui luoghi di lavoro: *possesso da parte dell'operatore concorrente della certificazione ISO 45.001 (ex OHSAS 18.000) "Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro - Requisiti e guida per l'uso"*	4
			2.6	Miglioramento rapporto educatori-bambini: *dovrà essere indicato il migliore rapporto numerico medio tra le figure socio-educative e i bambini che l'operatore concorrente si impegna a garantire per tutta la durata della concessione.*	5
3	**PROPOSTE MIGLIORATIVE**	10		*Verranno valutate favorevolmente proposte migliorative del servizio globalmente considerato, ulteriori rispetto alle disposizioni del Capitolato prestazionale e che non comportino oneri aggiuntivi per il Comune, in riferimento a quanto non espressamente previsto ai criteri e sub-criteri precedenti.*	10
		TOTALE	**70**		

Il Giudizio della Commissione, espresso sulla base dei criteri sopra elencati per ogni parametro, verrà trasformato in punteggio, ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. 50/2016 utilizzando la seguente formula (metodo aggregativo compensatore):

$$C_{(a)} = \Sigma_n [W_i * V_{(a)\,i}]$$

dove:

$C_{(a)}$ = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

$V_{(a)i}$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

Σ_n = sommatoria.

I coefficienti $V_{(a)}$ i sono determinati per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa (con esclusione degli elementi a cui viene attribuito un punteggio predeterminato per scaglioni o valori) attraverso l'attribuzione discrezionale di un coefficiente da parte dei singoli commissari, variabile da zero ad uno, con successiva trasformazione della media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate e secondo la seguente griglia di punteggi variabile tra zero ed uno:

VALORE DEL COEFFICIENTE	GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE
0	Totalmente assente
0,10	Quasi assente
0,20	Negativo
0,30	Gravemente insufficiente
0,40	Insufficiente
0,50	Modesto
0,60	Sufficiente
0,70	Discreto
0,80	Buono
0,90	Ottimo
1,00	Eccellente

Saranno ritenute idonee e quindi ammesse alla fase successiva della gara (valutazione dell'offerta economica) solo le offerte che avranno ottenuto un punteggio minimo di **35 punti su 70** massimi attribuibili.

Il punteggio qualità di ciascuno operatore economico idoneo si ottiene sommando i punti ottenuti dallo stesso nei vari parametri.

Art. 22 OFFERTA ECONOMICA

Le componenti economiche dell'offerta sono riassunte nel prezzo del servizio definito in ribasso rispetto alla base d'asta individuata (riferita alla singola retta mensile degli utenti) e ad esso è attribuito un punteggio massimo di punti 30. I concorrenti devono indicare, in cifre ed in lettere, nell'offerta economica, il ribasso offerto, utilizzando lo schema di offerta economica (Allegato 6).

Il punteggio massimo (30 punti) sarà attribuito all'operatore economico che avrà presentato il miglior ribasso.

Alle altre offerte si attribuiranno i punteggi mediante la seguente formula:

Ribasso offerto x 30/miglior ribasso.

Il costo mensile della retta per gli utenti, stabilito come base d'asta, corrisponde a:

€ 539,00

Art. 23 COMMISSIONE

La commissione giudicatrice è nominata ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice e dei "Criteri e modalità di nomina delle commissioni giudicatrici" approvati con delibera di Giunta comunale n. 224 del 27/07/2017 ed è composta da n. 3 membri esperti.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, della valutazione della documentazione amministrativa e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte economiche.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

Art. 24 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE

La Commissione di gara procederà, in seduta pubblica che si terrà in data **09.09.2022 alle ore 15.00** presso la sede del Comune di Perosa Argentina –Piazza Europa n. 2, alla verifica della ricezione offerte, all'esame della documentazione contenuta nella "Busta Amministrativa" e all'ammissione dei concorrenti, che potrà avvenire con riserva in caso di necessità di verifiche sulle dichiarazioni rese o nel caso di soccorso istruttorio.

È fatta salva la possibilità di sospendere e aggiornare la seduta di gara ad altra ora o ad un giorno successivo. Di ciò, sarà, se del caso, data comunicazione a tutti gli operatori economici che avranno presentato offerta.

Concluso l'esame della documentazione contenuta nelle "Busta Amministrativa" e ammessi i concorrenti, la Commissione, sempre in seduta pubblica che si svolgerà, ove possibile, nello stesso giorno della prima seduta pubblica, subito dopo la fase precedente, procederà all'apertura della "Busta Tecnica" di ogni offerente

ammesso e ad accertare la conformità alla *lex specialis* di gara della documentazione di cui si compone l'offerta tecnica presentata, restando esclusa ogni valutazione sul contenuto e ogni facoltà dei presenti alla seduta di prendere visione del contenuto della suddetta documentazione.

Successivamente, le "Buste Tecniche" saranno messe a disposizione della Commissione di gara ai fini della valutazione, in seduta riservata, delle offerte tecniche presentate.

In una o più sedute riservate, la Commissione valuterà nel merito le offerte tecniche presentate dai soggetti ammessi e procederà all'assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri e le formule di cui alla presente lettera d'invito.

Successivamente, in seduta pubblica di cui sarà data notizia a tutti i concorrenti, la Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e disporrà l'esclusione di quelle offerte che non avranno raggiunto la soglia minima di punteggio pari a **35** punti. Dopodiché, la Commissione procederà all'apertura della "Busta Economica" e darà lettura delle offerte economiche. A questo punto, verrà predisposta la graduatoria complessiva.

Nel caso in cui l'offerta migliore non presentasse profili di sospetta anomalia ai sensi dell'art. 97, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, la Commissione individuerà l'offerta migliore, nella suddetta seduta pubblica e formulerà la proposta di aggiudicazione. Nel caso in cui invece l'offerta migliore dovesse essere sottoposta al procedimento di verifica di anomalia, la seduta di gara verrà chiusa e gli atti di gara saranno rimessi al RUP per lo svolgimento della verifica di anomalia, supportato dalla medesima Commissione giudicatrice. Conclusa tale verifica, in ulteriore e successiva seduta pubblica, sarà confermata la migliore offerta risultante dalla graduatoria e la Commissione disporrà la proposta di aggiudicazione ovvero sarà disposta l'esclusione dell'offerta migliore ove quest'ultima, all'esito del suddetto procedimento di verifica, non risultasse congrua.

In quest'ultima ipotesi, si procederà con riferimento all'offerta seconda in graduatoria secondo quanto sopra indicato. La proposta di aggiudicazione verrà inoltrata al RUP.

Art. 25 PROCEDURA DI VERIFICA ANOMALIA DELL'OFFERTA

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Ai fini della verifica della congruità verrà analizzato il PEF, fermo restando che potranno essere richiesti al concorrente ulteriori giustificativi. In tale ipotesi il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Le spiegazioni possono, in particolare, riferirsi a:

a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente;

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 24.

La stazione appaltante qualora accerti che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato escluderà tale offerta unicamente per questo motivo, soltanto dopo aver consultato l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dalla stazione appaltante, che l'aiuto era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 TFUE.

Art. 26 AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra sarà formulata la proposta di aggiudicazione chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

La stazione appaltante si riserva, discrezionalmente, in qualunque momento, la facoltà di sospendere, annullare, non procedere all'affidamento o revocare l'affidamento e/o la relativa procedura, senza che i concorrenti possano vantare diritti o aspettative di sorta.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare la concessione.

La stazione appaltante effettuerà la verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'A.N.A.C. nonché all'incameramento della garanzia provvisoria.

La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al concorrente che segue in graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui la concessione non possa essere aggiudicata neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, la stessa verrà aggiudicata, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011.

Il comune di Perosa Argentina si riserva la facoltà di avviare il servizio a seguito dell'aggiudicazione, in pendenza della stipula del contratto e nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e dei requisiti di qualificazione previsti per la procedura, ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. a) del decreto legge n. 76/2020 convertito in legge 120/2020 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante del Comune di Perosa Argentina.

L'aggiudicatario prima della stipula del contratto deve presentare:

- garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dal capitolato prestazionale, nonché la polizza di cui al capitolato;
- attestazione comprovante il versamento delle spese contrattuali per l'importo e con le modalità che saranno precisate con lettera da parte dell'Amministrazione comunale.

Qualora la ditta aggiudicataria non provvederà a quanto sopra richiesto o la documentazione presentata ed esibita non risultasse conforme a quanto richiesto, si disporrà la revoca dell'aggiudicazione con l'incameramento della cauzione provvisoria.

Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese inerenti alla stipula del contratto con tutti gli oneri fiscali relativi, esclusa l'I.V.A. che resta a carico della stazione appaltante.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136. Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di concessione, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Art. 27 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e del GDPR 2016/679, in ordine al procedimento cui si riferisce questo capitolato, si informa che:

- le finalità cui sono destinati i dati raccolti sono inerenti strettamente soltanto allo svolgimento della procedura di gara, fino alla stipulazione del contratto;
- il conferimento dei dati si configura come onere del concorrente per partecipare alla gara;
- l'eventuale rifiuto di rispondere comporta l'esclusione dalla gara o la decadenza dall'aggiudicazione;
- i soggetti o le categorie di soggetti i quali possono venire a conoscenza dei dati sono:
    - il personale interno dell'Amministrazione addetto agli uffici che partecipano al procedimento;
    - i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;
    - ogni altro soggetto che abbia interesse a partecipare al procedimento ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i..

I diritti spettanti all'interessato in relazione al trattamento dei dati sono quelli di cui all'art. 7 del medesimo D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e del GDPR 206/679, ai quali si rinvia; il titolare del trattamento dei dati è l'Amministrazione appaltante.